

**FONDAZIONE
“CASA DI RIPOSO G. B. VALOTTI”**

**VIA G. ROSSINI, 3
ISORELLA (BS)**

STATUTO

INDICE

PRINCIPI GENERALI

Art. 1. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 2. SCOPI E FINALITA'

Art. 3. PATRIMONIO

Art. 4. MEZZI FINANZIARI

AMMINISTRAZIONE

Art. 5. ORGANI

Art. 6. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8. CONSULTA DEGLI ESPERTI E DEI BENEFATTORI

Art. 9. REVISORI

ESERCIZIO

Art. 10. SEGRETARIO DIRETTORE

Art. 11. SCRITTURE CONTABILI, LIBRI SOCIALI E FISCALI

Art. 12. BILANCIO

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 13. DURATA, TRASFORMAZIONE ED ESTINZIONE

Art. 14. RINVIO

PRINCIPI GENERALI

Art. 1. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

La Fondazione “Casa di Riposo G. B. Valotti”, Persona giuridica di diritto privato di utilità sociale e senza scopo di lucro, trae origine dalla trasformazione –ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 1 del 12 Febbraio 2003 “Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia”- della omonima IPAB, fondata nel 1858 ed eretta Ente Morale con Regio Decreto del 26 ottobre 1939 n° 1856.

La Fondazione “Casa di Riposo G. B. Valotti”, Persona giuridica di diritto privato di utilità sociale e senza scopo di lucro, costituita ai sensi dell’art. 14 e seguenti del Codice Civile, assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo, ed a tale scopo l’acronimo “Onlus” verrà inserito in ogni comunicazione e manifestazione pubblica, non appena ottenuto il relativo riconoscimento.

La Fondazione “Casa di Riposo G. B. Valotti” ha sede in Isorella (Brescia) Via G. Rossini n° 3; lo spostamento della sede nell’ambito dello stesso Comune effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione non comporterà modifica statutaria.

Art. 2. SCOPI E FINALITÀ

Ispirandosi agli originari scopi, la Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, proponendosi in particolare di operare nei seguenti settori:

- socio-sanitario residenziale e semiresidenziale, per anziani con diverso grado di non autosufficienza;
- socio-sanitario domiciliare e domiciliare integrato, al fine di consentire –con il sollievo delle famiglie- la permanenza degli assistiti nel proprio ambiente, riducendo in tal modo anche le esigenze di ricorso a strutture residenziali definitive;
- socio-sanitario con degenze temporanee di malati non acuti (Ospedale di comunità) per i quali non sia bastevole l’assistenza domiciliare integrata;
- punti prelievo, palestre attrezzate, poliambulatori per visite specialistiche e trattamenti di riabilitazione.

La Fondazione potrà inoltre svolgere –nei limiti di cui all’art. 10 Decreto Legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997- attività accessorie a quelle sopra elencate purché necessarie od opportune per il perseguimento dello scopo sociale.

Potrà altresì partecipare ad Associazioni, Enti o Consorzi, Società ed Aziende aventi scopi complementari ai propri fini.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 3. PATRIMONIO

Il patrimonio della fondazione è costituito dall'insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei beni economici a disposizione dell'Ente per il conseguimento dei fini istituzionali. L'ammontare del patrimonio ed il valore dei singoli elementi attivi e passivi che lo compongono sono stati determinati ed approvati dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione n. 25/03 del 16/10/03 .

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

I beni destinati allo svolgimento dell'attività statutaria sono inalienabili; gli altri costituiscono il patrimonio disponibile ed alienabile.

Art. 4. MEZZI FINANZIARI

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- rendite patrimoniali, anche derivanti da beni affidati temporaneamente alla Fondazione;
- contributi di persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private;
- proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

AMMINISTRAZIONE

Art. 5. ORGANI

Sono organi della Fondazione.

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- La Consulta degli Esperti e dei Benefattori;
- i Revisori, quando prescritti.

Le cariche sono elettive, ad eccezione di quella di Membro della Consulta degli Esperti e dei Benefattori che è di diritto e perpetua con l'unica eccezione del Parroco *pro tempore* della Parrocchia di Isorella il quale partecipa alla Consulta solo in costanza della sua carica.

Le cariche hanno durata, rispettivamente, di 5 anni -a decorrere dalla data di insediamento- per il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente, mentre l'Organo di revisione dura in carica un triennio dalla sua nomina.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente possono essere sempre riconfermati mentre i Revisori potranno essere riconfermati una sola volta.

Art. 6. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto di 5 Membri di cui:

- 2 Consiglieri, designati -quale personificazione della Comunità- dal Sindaco *pro-tempore* del Comune di Isorella, che presentino i necessari requisiti di onorabilità e competenza.

Tali designazioni, così come -eventualmente- quella di un membro del Collegio dei Revisori di cui al successivo art. 9, non presuppongono né postulano alcuna forma di controllo, dominio, vigilanza o influenza di alcun tipo dell'Amministrazione comunale sulla Fondazione; il Sindaco deve provvedere all'indicazione dei consiglieri di propria spettanza nei quarantacinque giorni precedenti la data di decadenza del Consiglio di Amministrazione.

- 3 Consiglieri, designati dalla Consulta degli Esperti e dei Benefattori, anche tra i propri membri, che presentino i necessari requisiti di onorabilità e competenza, scelti tra persone rappresentative del volontariato, della realtà economica, imprenditoriale o professionale isorellese, la cui autocandidatura o segnalazione, fatta da Enti o Associazioni, sia stata fatta giungere presso la Fondazione entro le ore 12.00 del giorno precedente l'Adunanza della Consulta per la designazione dei componenti del Consiglio d'Amministrazione.

I membri del Consiglio decadono dalla carica, con delibera del Consiglio stesso, adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previa contestazione degli addebiti in forma scritta, nei seguenti casi :

- mancata presenza ad almeno i 2/3 delle riunioni del Consiglio di Amministrazione nell'arco di un esercizio di bilancio;
- sopravvenute condizioni di incompatibilità;
- grave violazione delle norme statutarie;
- atti che arrechino grave danno al Patrimonio o pregiudizio al buon nome della Fondazione.

Qualora il Sindaco o la Consulta degli Esperti e dei Benefattori non provvedano a nominare i consiglieri di propria spettanza nei termini indicati dallo statuto, i consiglieri già nominati, in persona di quello più anziano tra loro, provvederanno a diffidare la parte inadempiente invitandola a procedere alle nomine nell'ulteriore termine di quindici giorni; in caso di ulteriore inerzia i consiglieri già nominati procederanno ad integrare i consiglieri mancanti cooptandoli con propria deliberazione.

Qualora venga meno un membro del Consiglio, rispettivamente il Sindaco o la Consulta degli Esperti e dei Benefattori provvederà -in base ai medesimi criteri di nomina- alla sostituzione, da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla data di decadenza .

La decadenza della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio.

I nuovi Membri così nominati scadranno insieme agli altri al termine dell'originario quinquennio.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo della Fondazione ed ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria; in particolare:

- delibera i Programmi della Fondazione;
- delibera la contrazione di mutui
- approva il Bilancio di Previsione ed il Bilancio Consuntivo;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti;
- delibera gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili;
- provvede alla nomina del Presidente;
- delibera il Regolamento di organizzazione ed amministrazione e gli altri regolamenti della Fondazione;
- delibera eventuali poteri e deleghe da conferire al Presidente, in aggiunta a quelli già spettategli per statuto;

- delibera eventuali convenzioni ed accordi di partecipazione o collaborazione con altri Enti, Fondazioni, Istituzioni, Società, Consorzi e Aziende;
- delibera modifiche od integrazioni statutarie;
- stabilisce il criterio di ammissione dei Benefattori alla relativa Consulta e, a proprio insindacabile giudizio, ne delibera o meno l'ammissione;
- con proprio provvedimento, provvede alla nomina del Segretario Direttore e degli eventuali Dirigenti Responsabili dei vari servizi, determinandone gli obiettivi ed il trattamento economico nel rispetto della normativa e dei contratti vigenti.
- conferisce incarichi professionali di qualunque tipo e natura
- delibera in merito alla proposizione di azioni giudiziarie, la resistenza alle stesse e la loro eventuale transazione.

Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente, salvo quanto previsto in sua assenza dal successivo art. 6, e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

In caso di necessità di revoca del Presidente, la convocazione, sottoscritta da tutti gli altri consiglieri, viene inoltrata a cura di quello più anziano d'età.

Le deliberazioni vengono approvate con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede, salvo che per le delibere concernenti modifiche od integrazioni statutarie ed acquisti od alienazioni di beni immobili per le quali è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, per iniziativa del Presidente:

- almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio;
- su richiesta scritta motivata di almeno tre Consiglieri;
- ogni qual volta sia necessario per il funzionamento della Fondazione.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati almeno tre giorni prima della riunione; in caso di urgenza la convocazione potrà avvenire con termini e modalità più brevi, stabilite dal Consiglio stesso.

I verbali delle riunioni vengono redatti a cura del Segretario Direttore e firmati dal presidente e dal Segretario stesso.

Ogni eventuale emolumento agli organi amministrativi e di controllo soggiace ai limiti di cui all'art. 10, comma 6, lettera C, Decreto Legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997.

Successivamente alla scadenza del proprio mandato il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione uscenti rimangono prorogati sino all'insediamento del nuovo Consiglio, con compiti di gestione dell'ordinaria amministrazione e deliberazione sugli affari urgenti assolutamente improrogabili.

Art. 7. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione in occasione della prima seduta, convocata e presieduta dal Consigliere più anziano d'età elegge, a maggioranza assoluta, il Presidente, il quale può essere revocato con deliberazione unanime di tutti gli altri consiglieri.

La prima adunanza del Consiglio d'Amministrazione deve essere convocata entro il termine di venti giorni dalla data della nomina dei consiglieri di spettanza del Sindaco di Isorella e deve tenersi entro i venti giorni successivi; in caso d'inerzia, alla convocazione provvede il Segretario-Direttore o, in sua mancanza, il Sindaco del Comune di Isorella.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e svolge compiti di indirizzo e coordinamento; è sostituito dal Consigliere più anziano d'età nei casi di assenza, decadenza o temporaneo impedimento.

Il Presidente esercita infine i poteri eventualmente delegatigli dal Consiglio di Amministrazione ed adotta in caso di urgenza i provvedimenti da lui ritenuti opportuni, sottoponendoli a ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva.

Il Presidente può delegare di volta in volta, in occasione di atti singoli, la rappresentanza della Fondazione a componenti del Consiglio di Amministrazione, al Segretario Direttore o a dipendenti della Fondazione stessa.

Art. 8. CONSULTA DEGLI ESPERTI E DEI BENEFATTORI

La Consulta degli Esperti e dei Benefattori è composta:

- dal Parroco *pro tempore* della Parrocchia di Isorella.
- dai Membri del Consiglio d'Amministrazione uscente nonché dai membri dei precedenti Consigli di Amministrazione della Fondazione, non riconfermati all'interno del Consiglio stesso;
- In occasione della prima costituzione della Consulta, **della stessa faranno parte i membri del Consiglio di Amministrazione uscente della ex IPAB;**
- dalle persone fisiche o giuridiche (rappresentate quest'ultime dai loro legali rappresentanti o loro delegati), che si rendano benefattori della Fondazione sulla base dei criteri di ammissione stabiliti annualmente dal Consiglio di amministrazione e che, inizialmente, vengono individuati in donazioni, in denaro o natura, di valore non inferiore ad €. 2.500,00.

L'ammissione dei benefattori alla Consulta è deliberata con giudizio insindacabile del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione.

La Consulta degli Esperti e dei Benefattori è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e si riunisce:

- ogni quinquennio per nominare, a maggioranza dei presenti, i 3 Consiglieri di sua spettanza;
- ogni triennio per nominare, se previsto, a maggioranza dei presenti, i membri dell'Organo di Revisione di sua spettanza;
- quando necessario per provvedere all'eventuale sostituzione dei Consiglieri di sua spettanza venuti meno;
- quando opportuno, su convocazione del Presidente, per dare consigli ed esprimere pareri sulla gestione della Fondazione.

Qualora debba provvedere alla nomina di Revisori e di membri del Consiglio d'Amministrazione scelti anche al di fuori del proprio seno la Consulta, a mezzo del suo Presidente, pubblica almeno dieci giorni prima dell'adunanza prevista, apposito bando presso la sede della fondazione e presso il Municipio di Isorella, indicante la nomina di cui trattasi e le modalità di presentazione delle candidature o segnalazioni; l'adunanza per la nomina dei Consiglieri d'Amministrazione di spettanza della consulta deve tenersi nei venti giorni precedenti la data di decadenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9. REVISORI

Quando prescritto, l'Organo di Revisione potrà essere composto da uno o tre membri effettivi e due supplenti, nominati dalla Consulta degli Esperti e dei Benefattori fra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Nel caso il Collegio sia composto da tre membri, uno di questi sarà nominato dal Sindaco *pro tempore* del Comune di Isorella.

La Consulta, all'atto della nomina ne fissa i compensi, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6, lettera C, Decreto Legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997.

L'Organo di revisione partecipa, quando espressamente richiesto, alle riunioni del Consiglio, controlla l'amministrazione della Fondazione e vigila sull'osservanza delle norme di legge provvedendo al riscontro degli atti di gestione; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali secondo l'art. 2403 del Codice Civile.

ESERCIZIO

Art. 10. SEGRETARIO DIRETTORE

Il Segretario Direttore, quando nominato, è il responsabile della gestione della Fondazione e pone in essere tutti gli atti necessari a garantirne il regolare funzionamento in relazione agli obiettivi assegnati dal Consiglio; gli compete l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, la tenuta contabile e la predisposizione del Bilancio di cui ai successivi art. 11 e 12.

Quando nominato, il Direttore svolge altresì le funzioni di Capo del Personale della Fondazione.

Il rapporto di lavoro del Segretario Direttore è regolato da Contratto di diritto privato rinnovabile.

Art. 11. SCRITTURE CONTABILI, LIBRI SOCIALI E FISCALI

Il Segretario Direttore è incaricato della redazione delle Scritture contabili della Fondazione e della tenuta dei prescritti Libri Sociali e Fiscali ai sensi dell'art. 2214 e seguenti del Codice Civile.

Art. 12. BILANCIO

La gestione economico-finanziaria della Fondazione si uniforma al Principio del pareggio di bilancio.

La Fondazione si interdice la distribuzione, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

Qualora si verificano situazioni impreviste tali da non consentire il raggiungimento del pareggio di bilancio, il Consiglio di Amministrazione disporrà le conseguenti variazioni indicando le modalità di copertura della perdita; provvederà altresì ad informarne l'Autorità di Controllo quando prescritto.

Eventuali avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente, secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lettera E, Decreto Legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997, per la realizzazione degli scopi e delle finalità sociali.

L'esercizio sociale termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio unitamente alla relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 2491 del Codice Civile ed alla relazione dell'organo di revisione – in quanto istituito – è sottoposto alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari

esigenze lo richiedono, l'approvazione del bilancio può avvenire entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale

Entro il mese di Novembre viene predisposto un Conto Economico di Previsione dell'anno successivo che il Consiglio di Amministrazione provvederà ad approvare entro il mese di Dicembre.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 13. DURATA, TRASFORMAZIONE E SCIoglIMENTO

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Qualora la Fondazione venisse a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 28 del Codice Civile, il Consiglio di amministrazione con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, delibera la trasformazione o lo scioglimento della Fondazione.

In caso di scioglimento della Fondazione, il Patrimonio residuo sarà devoluto ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera F, Decreto Legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997.

Art. 14. RINVIO

Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile, le Leggi, le Circolari ed i Regolamenti in materia di Fondazioni e di Onlus.